



Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 03/09/2021

OGGETTO: Atto di citazione promosso da Banca Farmafactoring S.p.A. contro il Comune di Randazzo - Costituzione in giudizio - Conferimento incarico legale.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 113 del 02/09/2021 con la quale il Sindaco è stato autorizzato a proporre opposizione all'atto di citazione notificato il 29/12/2020 promosso da Banca Farmafactoring S.p.A., con sede in Milano, Via Domenichino n. 5, contro il Comune di Randazzo innanzi al Tribunale di Catania;

RAVVISATA la necessità di dover nominare un legale di fiducia al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;

CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico di cui al presente atto non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contatto d'opera intellettuale, richiamando, a tal fine, le pronunce giurisprudenziali secondo cui:

- occorre tenere nel debito conto *“la differenza ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica”* (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730);
- il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo *“che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”* (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730);

- l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi ai giudici di uno Stato membro e la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. *“Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonchè la pubblicità che deve essere data a tali condizioni”* (CGUE, Quinta Sezione, sentenza 6 giugno 2019, causa C-264/18 P.M. e A.);
- l'ambito di operatività della nozione di servizi legali è limitata ai soli affidamenti di servizi legali conferiti mediante un appalto, ovvero sia un contratto caratterizzato da un *quid pluris*, sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della complessità, rispetto al *“contratto di conferimento dell'incarico difensivo specifico, integrante mero contratto d'opera intellettuale, species del genus contratto di lavoro autonomo, come tale esulante dalla nozione di contratto di appalto ratione materiae abbracciata dal legislatore comunitario. In altre parole, il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale. L'affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce”* (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 11 luglio 2019, n. 1271);

VISTO l'art. 4, comma 1, della Legge regionale n. 32/1994, ai sensi del quale tutte le nomine, attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, sono di competenza del sindaco;

VISTO il preventivo dell'Avv. Alfredo Grasso del Foro di Catania, con studio in Giarre, Via Callipoli n. 181, redatto al di sotto del minimo dei parametri di cui al D.M. 55/2014;

DECRETA

1. **DI CONFERIRE** incarico all'Avv. Alfredo Grasso del Foro di Catania, con studio in Giarre, Via Callipoli n. 181, per la rappresentanza giudiziale del Comune di Randazzo nel

contenzioso in oggetto, per un importo complessivo di € 3.000,00, comprensivo di IVA se dovuta, CPA e spese generali;

2. **DI APPROVARE** l'allegato disciplinare di incarico costituito da n. 8 articoli;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del I Settore l'adozione degli atti scaturenti dal presente provvedimento, inclusi l'impegno della superiore spesa di € 3.000,00 e la liquidazione dell'acconto, per fasi di giudizio, pari a € 1.500,00;
4. **DI DARE ATTO** che il disciplinare di incarico potrà essere sottoscritto dalle parti successivamente all'adozione della determinazione di assunzione del relativo impegno di spesa.

IL SINDACO
Francesco Sgroi

The image shows the official seal of the Municipality of Randazzo, which is circular and contains the text "COMUNE DI RANDAZZO" around the perimeter. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Francesco Sgroi".



Città di Randazzo

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO

GIUDIZIO: Atto di citazione promosso da Banca Farmafactoring S.P.A contro il Comune Randazzo notificato il 29/12/2020–Costizione in giudizio. Conferimento incarico legale.

L'anno duemilaventuno, il giorno 03 del mese di Settembre nei locali del Palazzo Municipale Piazza Municipio n.1

Tra:

Il Comune di Randazzo, nella persona del Capo Settore Affari Generali dott. Fisauli Gaetano nato a Randazzo il 02/09/1965 C.F. FSLGNG65P02H175S domiciliato per la carica presso Palazzo Municipale, Piazza Municipio n. 1;

E

L'avvocato Alfredo Grasso C.F. GRSLRD73H04E017F del Foro di Catania con studio legale in Giarre Via Callipoli n.181 si conviene quanto segue:

ART. 1. Con Decreto Sindacale n.14 del 03/09/2021, è stato conferito all'avvocato Grasso Alfredo incarico legale per rappresentare il Comune di Randazzo, nel seguente procedimento giudiziario: Atto di citazione promosso da Banca Farmafactoring S.p.A. contro il Comune di Randazzo.

ART. 2. Il predetto professionista accetta il compenso onnicomprensivo di €. 3.000,00. Contestualmente all'incarico giudiziale il Responsabile del I Settore liquiderà al predetto legale un acconto pari ad € 1.500,00.

ART. 3. Il legale incaricato sarà supportato per l'attività di ricerca degli atti e di quanto altro occorrendo e richiesto dallo stesso, dai Funzionari Comunali.

ART. 4. Il legale si impegna a tenere costantemente informato il Comune sull'andamento del giudizio ed a fornire tempestivamente le notizie richieste, anche in ordine alla definitività della sentenza ed alla eventuale quantificazione degli interessi.

ART. 5. In dipendenza del superiore incarico l' Avv. Grasso Alfredo si obbliga a non assumere incarichi professionali da parte di privati o altri Enti pubblici per l'impugnativa di atti o provvedimenti adottati dal Comune di Randazzo né in sede amministrativa né in sede civile e ad esprimersi preliminarmente sulla sussistenza dei

motivi per l'avvio di azione giudiziaria e sull'opportunità o meno di insistere nella prosecuzione della stessa.

ART. 6. Alla definizione di ciascuna fase o grado di giudizio il legale trasmetterà la relativa nota spese con il calce la dichiarazione, debitamente sottoscritta, che la stessa è stata redatta in base agli importi minimi di cui alla vigente tariffa professionale.

ART. 7. Il Comune si impegna a liquidare al professionista l'eventuale differenza tra l'ammontare della parcella e quanto precedentemente corrisposto a titolo d'acconto. Qualora, invece, l'ammontare della parcella dovesse risultare inferiore all'acconto già versato, il professionista si impegna a restituire la differenza, al netto di interessi e accessori di qualsivoglia natura, salvo la possibilità, da concordare volta per volta con il Sindaco, di trattenere il maggior importo ricevuto in conto spettanze per altre procedure già esaurite o pendenti.

ART. 8. L'accettazione del superiore incarico professionale da parte del professionista comporta l'obbligo per quest'ultimo di redigere parcella, relativa al compenso da ricevere, secondo quanto pattuito nell'atto di incarico, senza alcuna deroga. Detta parcella, così determinata, sarà liquidata ad avvenuta prestazione e definizione del giudizio per la cui rappresentanza si dà incarico.

Data _____

Il Capo I Settore Operativo
Dott. Fisauli Gaetano

Il Legale Incaricato